

✠ S. P. Q. R.

# COMUNE DI ROMA

---

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 2 APRILE 2002)

L'anno duemiladue, il giorno di martedì due del mese di aprile, alle ore 14,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER .....	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA .....	<i>Assessore</i>
2 GASBARRA ENRICO .....	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA .....	“
3 BORGNA GIOVANNI .....	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	“
4 CAUSI MARCO .....	“	13 MORASSUT ROBERTO .....	“
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	“	14 NIERI LUIGI.....	“
6 COSCIA MARIA.....	“	15 PANTANO PAMELA .....	“
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO .....	“	16 VALENTINI DANIELA .....	“
8 ESPOSITO DARIO.....	“	17 DI CARLO MARIO.....	“
9 FERRARO LILIANA .....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 168

### **Approvazione della sperimentazione di una "Rete di monitoraggio in continuo dei CEM - campi elettromagnetici" ed approvazione della messa a disposizione di aree ed immobili di proprietà comunale per l'installazione di apparati ricetrasmittenti a garanzia dei soggetti particolarmente sensibili.**

Premesso l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 56, "Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi" che recita: "l'installazione o modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva, ferme restando le competenze statali in materia, è subordinata ad autorizzazione della Giunta Regionale" e l'art. 9, che, al comma 2, recita: "La verifica del rispetto di detti limiti spetta al Sindaco del Comune interessato che si avvale all'uopo del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio." ed al comma 3, recita: "Per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione è necessario in ogni caso una specifica autorizzazione rilasciata dalla unità sanitaria locale territorialmente competente,

previo parere dell'I.S.P.E.S.L. – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro”;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale 27 aprile 1995, n. 84, si è integrato l'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. con il paragrafo 23), regolamentando l'installazione di antenne ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia cellulare o impianti similari in tutte le zone di P.R.G., previa verifica del rispetto delle esigenze relative alla tutela ambientale, dei monumenti, delle aree archeologiche, oltre che della normativa statale e regionale sui sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica. Con lo stesso atto è stato anche stabilito che la competenza del rilascio delle autorizzazioni o concessioni di che trattasi facesse capo alla Ripartizione XV – ora Dipartimento IX – presso il quale è stato organizzato un apposito Ufficio per l'istruttoria;

Che il D.I. 10 settembre 1998, n. 381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” prevede:

- all'art. 1, comma 1, “... i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz”;
- all'art. 4, comma 1, “Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la progettazione e realizzazione dei sistemi fissi della telecomunicazione e radiotelevisivi che operano nell'intervallo di frequenza compresa fra i 100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione”;
- all'art. 4, comma 2, “... in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico; 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, 0,10 W/m<sup>2</sup> per la densità di potenza dell'onda piana equivalente”;
- all'art. 5 che “Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati ...” in precedenza “... devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle Regioni e Province autonome, secondo la regolamentazione” sopra specificata;

L'art. 115 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, che disciplina le “Funzioni e compiti dei Comuni” e più precisamente “... le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri Enti Locali. In particolare i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile”;

Che con deliberazione del C.C. n. 211 dell'11 dicembre 2000 sono stati approvati gli indirizzi per la tutela della salute dai rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche e modificata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni relative all'installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e di trasmissione radiofonica e televisiva e servizi similari;

Che il suddetto provvedimento consiliare è stato annullato dal T.A.R. – Lazio Sez. II con sentenza n. 7020 del 4 luglio 2001;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 2 ottobre 2001, ha esaminato la memoria presentata dall'Assessore competente – “Situazione amministrativa per rilascio titoli abilitativi antenne stazione radio base (S.R.B.) a seguito annullamento deliberazione C.C. 211/2000” – al fine di consentire l'istruttoria delle istanze in corso;

Che ferma restando l'intenzione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la citata decisione del T.A.R. l'Amministrazione Comunale, a garanzia dei soggetti particolarmente sensibili quali ospedali, case di cura, edifici adibiti esclusivamente ad uso scolastico, asili nido e case di riposo, si rende disponibile all'utilizzo di aree ed immobili di proprietà comunale al fine di facilitare una più articolata localizzazione delle installazioni di S.R.B. ad una distanza di sicurezza non inferiori a 100 metri calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno di detti edifici;

Considerato che rimane evidente la necessità di estendere a tutte le tipologie di impianti di radiotrasmissione e, più in generale, di telecomunicazione la procedura di valutazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti ed al rispetto dei limiti di inquinamento acustico;

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di tutela fissate dalla normativa vigente, ha firmato in data 7 marzo 2002 un Protocollo d'Intesa con la Fondazione Ugo Bordoni e l'ARPA Lazio per la realizzazione di una “Rete di monitoraggio dei CEM – campi elettromagnetici”;

La Fondazione Ugo Bordoni si è impegnata a garantire le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione della campagna di monitoraggio, corrispondendo all'ARPA Lazio la copertura delle spese relative all'attività di monitoraggio;

L'ARPA Lazio si è impegnata ad operare il monitoraggio dei campi elettromagnetici;

Le modalità di realizzazione operativa saranno definite in convenzioni stipulate direttamente tra la Fondazione Ugo Bordoni e l'ARPA Lazio;

Che, in data 25 marzo 2002, il Direttore della V U.O. del Dipartimento IX, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Biazzo”;

#### LA GIUNTA COMUNALE

delibera:

1. di rendere disponibili aree ed immobili di proprietà comunale per l'installazione di apparati ricetrasmittenti al fine di contribuire al controllo dei valori elettromagnetici attraverso una più ampia dislocazione nel territorio comunale:
  - gli apparati ricetrasmittenti in tali siti, a garanzia dei soggetti particolarmente sensibili quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo saranno installati ad una distanza di sicurezza non inferiori a 100 metri calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno di detti edifici;
  - che tali siti saranno resi disponibili, previo parere del Municipio nel cui territorio ricade;
2. di approvare la realizzazione e la sperimentazione di una “Rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici”;

- a. il sistema prevede l'acquisizione e la registrazione continua dei dati mediante l'installazione di centraline ricollocabili e/o mobili di monitoraggio gestite dall'ARPA Lazio secondo le metodologie individuate dalla Fondazione Ugo Bordoni e sottoposte al vaglio del Comitato Strategico istituito nell'ambito del progetto nazionale per il monitoraggio dei campi elettromagnetici e curato dalla Fondazione stessa;
  - b. i dati saranno pubblicizzati su Internet;
  - c. di istituire, presso l'Assessorato alle Politiche degli Strumenti Urbanistici Attuativi del Comune di Roma, un Comitato, per l'attuazione del Protocollo d'Intesa con la Fondazione Ugo Bordoni e l'ARPA Lazio, di cui faranno parte la Fondazione e l'ARPA Lazio stesse e che avrà i seguenti compiti prioritari:
    - verificare lo stato di attuazione del Protocollo d'Intesa;
    - promuovere campagne periodiche di informazione attivate e gestite dal Comune di Roma, d'intesa con l'ARPA Lazio e la Fondazione, volte a divulgare una corretta informazione scientifica sul monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di teleradiocomunicazioni;
    - informare periodicamente i Municipi delle iniziative in corso per realizzare e garantire un'uniforme ed omogenea azione di monitoraggio su tutto il territorio comunale;
3. i Municipi saranno informati preventivamente delle richieste di installazione e costruzione di nuovi impianti. I Municipi provvederanno all'informazione dei cittadini;
4. le Aziende che gestiscono il servizio di telefonia mobile devono fornire all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i file necessari per la realizzazione di una mappa informatizzata con sistema georeferenziato (estensione dwg) contenente la localizzazione di tutti gli impianti in esercizio, degli impianti in corso di realizzazione ed i piani di previsione delle reti fino a tutto il 2002. L'aggiornamento dei dati forniti dalle Aziende di telefonia sarà realizzato dall'Amministrazione Comunale sulla base degli ulteriori dati forniti dalle Aziende stesse. Le Aziende, allorché sarà operativo il Catasto nazionale e regionale di cui alla legge n. 36/2001 ed al D.P.C.M. 4 maggio 2001, sono tenute a trasmettere all'Amministrazione i dati nel formato previsto.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del  
**2 aprile 2002.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....